



Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Modifica del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 2020¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Inserire prima del titolo quarto

Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio
presso la Tesoreria federale

¹ Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l'istituto collettore può investire presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.

² L'AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell'ambito della sua tesoreria centrale.

³ L'AFF e l'istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

¹ FF 2020 5631

² RS 831.40

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]³). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il 26 settembre 2020⁴ con effetto sino al 25 settembre 2023.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

³ RS 101

⁴ Pubblicazione urgente del 25 settembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).